

Codice A1610A

D.D. 11 settembre 2015, n. 383

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32.Givoletto (TO) -  
Richiedente: Wind Network Operation - Progetto per installazione di nuovo impianto di  
telefonia cellulare. Via Sandro Pertini - fg.13 - mapp.895. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Ing. Stefano Rigatelli  
(ex l.190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*Data* .....

*Protocollo* ...../A16.10A

*Classificazione* 11.100.316/2014A

*Rif. n.*      23445/DB0814 del 04.09.2014  
              476/A16.030    15.12.2014  
              20974/A16.030    02.07.2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Givoletto (TO.) - Via Sandro Pertini – fg13 – mapp. 895  
Intervento: Progetto per installazione di nuovo impianto  
di telefonia cellulare  
Istanza: Wind Network Operation

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 28.08.2014 , con nota prot.4217 dell'08.07.2014, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dalla soc. Wind in data 03.10.2014 e qui pervenuti in data 02.07.2015,

considerato che l'intervento previsto consiste in "Progetto per installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare",

preso atto dagli atti integrativi succitati della possibilità di ridurre l'altezza del traliccio dell'impianto da m.33 a m.28, e del diverso ambito individuato per la collocazione dello stesso impianto,

Classificazione 11.100.316/2015A

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche *dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c)- Rio Vaccaro - del D.Lgs 42/2004,*

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

constatato che l'installazione del nuovo impianto in progetto si inserisce nella località in questione senza determinare alterazioni significative nei confronti delle attuali connotazioni paesaggistiche dei luoghi e in linea di massima, dello skyline apprezzabile dai vari punti di vista,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- si provveda nell'ambito d'intervento ad una cospicua piantumazione di specie sempreverdi con elevata altezza di tipo autoctono e tipiche dell'habitat in questione da collocarsi nell'intorno della stazione di telefonia al fine di un opportuno, aggiuntivo ed efficace mascheramento dell'impianto in questione.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

Classificazione 11.100.316/2015A

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore  
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore  
arch. Giovanni Paludi



Torino, 26/8/2015

*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

Alla Regione Piemonte  
Settore Attività di Gestione e  
Valorizzazione del Paesaggio  
Corso Bolzano n. 44  
10121 TORINO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL  
COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO



Prot. n. 8241 - 34.10.05/116

Risposta al foglio:  
Vs. protocollo n. 2607/A16.10A del 05/08/2015  
Ns. protocollo n. 7747 del 17/08/2015

OGGETTO: **GIVOLETTO (TO):** "Progetto per installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare" in via Sandro Pertini – N.C.T. 13 2 mappale 895 – Richiesta parere: Wind Network Operation Parere vincolante ai sensi art. 146, comma 5

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio dalla Regione Piemonte per il Comune di Givoletto per conto di Wind Network Operation per installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare" in via Sandro Pertini – N.C.T. 13 2 mappale 895;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed a condizione che:

- le parabole vengano avvicinate il più possibile al palo centrale, onde minimizzare la percezione degli sporti;
- la struttura sia predisposta all'utilizzo da parte di più gestori, per evitare la moltiplicazione delle installazioni sul territorio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Luisa Papotti

L'Incaricato dell'Istruttoria  
Arch. Lisa Accurti